

R.G. P.U. n. 6.2026  
Liquidazione controllata 6-1.2026



**II TRIBUNALE DI SAVONA**  
**Sezione Fallimentare**

in composizione collegiale  
composta dai Giudici  
dr.ssa PAOLA DI LORENZO  
dr. DAVIDE ATZENI  
dr.ssa ANNA FERRETTI

Presidente  
Giudice rel.  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

**D'ACUTI FAUSTA**, assistita dall'avv. Gianluca Gandolini

\*\*\*\*\*

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 6.2026, Liquidazione controllata R.G. 6-1.2026, procedura richiesta in proprio da D'ACUTI FAUSTA;  
esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa datato 6.6.2025 (come specificato ed integrato nel ricorso introduttivo) e predisposto nell'interesse di D'ACUTI FAUSTA, residente in Savona (SV), Via Dello Sperone n. 4/11, con l'ausilio dell'avv. Gianluca Gandolini e dell'*advisor* Dott. Enrico Del Conte;  
vista la relazione datata 12.1.2026, redatta ex art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dal Professionista nominato quale O.C.C. Avv. Roberto De Pasquale;  
preso atto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;  
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;  
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dall'Avv. Roberto De Pasquale;  
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:  
il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;  
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;  
ritenuto più in dettaglio nel merito che:  
D'ACUTI FAUSTA presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l'altro - nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 95.376,85 e nei confronti di istituto di credito per € 26.778,86; il debito complessivo della Sig.ra D'ACUTI FAUSTA ammonta a € 292.771,53 oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;  
circa invece l'attivo D'ACUTI FAUSTA non è proprietaria di beni immobili; non è proprietaria di beni mobili registrati; ha messo a disposizione della procedura i seguenti importi: € 250,00 mensili

per n. 48 mensilità per complessivi € **12.000,00**; € 100,00 mensili per 48 mensilità per complessivi € **4.800,00** (trattasi di finanzia esterna conferita dal marito Sig. Saettone Giovanni); € 50,00 mensili per n. 48 mensilità per complessivi € **2.400,00** (trattasi di somma corrispondente al valore della quota del 50 % del diritto di proprietà vantato dalla Sig.ra D'Acuti sugli arredi della casa familiare ove essa abita assieme al marito); il tutto per un totale di € **19.200,00**;

considerato, pertanto, che la ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede, sostanzialmente, la messa a disposizione a favore dei creditori di un importo mensile di € 400,00= per n. 48 mensilità per complessivi € 19.200,00;

atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 4 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori (sebbene in misura piuttosto contenuta);

rilevato che, l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall'Avv. De Pasquale che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo *“valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14; rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *“il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”*; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);

ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

#### **PQM**

**visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza;**

#### **DICHIARA**

**l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di D'ACUTI FAUSTA, residente in Savona (SV), Via Dello Sperone n. 4/11;**

#### **NOMINA**

**Giudice Delegato il dr. DAVIDE ATZENI;**

#### **NOMINA**

**liquidatore il Dott. Mirko Ferrando con studio in Albenga, viale Martiri della Libertà n° 68;**

#### **ORDINA**

**al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;**

#### **ASSEGNA**

**ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;**

#### **ORDINA**

**al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;**

#### **ORDINA**

**al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;**

**ORDINA**

**la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;**

**AUTORIZZA**

**il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C,**

**ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;**

**ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;**

**ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;**

**ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;**

**ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;**

**visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:**

**DISPONE**

**che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.**

**ORDINA**

**che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.**

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 20.3.2026

Il Giudice Relatore  
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente  
Dr.ssa Paola Di Lorenzo